

Denominazione sociale: Findomestic Banca S.p.A. - Sede legale: Via Jacopo da Diacceto, 48 – 50132 – Firenze - Indirizzo telematico: www.findomestic.it - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari come "Findomestic Gruppo" al n. 3115.3 - Codice Fiscale -Partita IVA - Iscrizione Registro delle Imprese n.: 03562770481 - Capitale Sociale: 659.403.400 di € i.v. - Iscritta all'Albo degli Intermediari Assicurativi presso ISVAP al N. 000200406 sez. D del RUI- Associata ABI Associazione Bancaria-Associata Assofin Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare - Riserve risultanti dall'ultimo bilancio: €333.340.044

AVVISO

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

L'avviso riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari disciplinata dal D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia ed ha lo scopo di richiamare l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei Clienti.

DISCIPLINA GENERALE

- Il presente avviso è messo a disposizione, anche in copia asportabile, unitamente ai fogli informativi relativi ai prodotti commercializzati presso la sede e le succursali di Findomestic Banca S.p.A. (di seguito denominata Findomestic) presso i locali aperti al pubblico appartenenti ai soggetti utilizzati da Findomestic per la commercializzazione dei propri prodotti e sul sito internet www.findomestic.it. Tali fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, devono contenere dettagliate informazioni su Findomestic, sulle caratteristiche, rischi tipici e condizioni economiche dell'operazione o del servizio offerti.
- In caso di offerta svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Findomestic, al richiedente deve essere consegnata copia del presente avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto.
- Qualora Findomestic si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza (quali ad esempio il canale internet), il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche, copia del presente avviso e dei fogli informativi relativi al prodotto offerto.
- Su richiesta, verrà fornita copia del testo del contratto idonea per la stipula che include il documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. La consegna di tale copia non obbliga le parti alla stipula del contratto.
- I contratti sono redatti per iscritto a pena di nullità, salvi i casi normativamente stabiliti
- Il richiedente ha diritto di ottenere una copia del contratto stipulato, cui è unito il documento di sintesi.
- I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
- Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
- In caso di inosservanza di quanto sopra si applica:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
 - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità, nulla è dovuto.
- In presenza di un giustificato motivo, può essere convenuta in contratto la facoltà, per la Banca, di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni contrattuali, anche in senso sfavorevole per il cliente. In tal caso, al cliente deve essere fornita comunicazione scritta contenente una "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con un preavviso minimo di 30 giorni. Entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le disposizioni di cui sopra, sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
- Le clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto.
- Nei contratti di durata viene fornito per iscritto al Cliente, alla scadenza del contratto di durata e comunque almeno una volta l'anno, un rendiconto-documento di sintesi delle condizioni contrattuali.
- In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
- Il Cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

DISCIPLINA SPECIFICA DEL CREDITO AL CONSUMO

- I contratti di credito al consumo indicano inoltre:
 - a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
 - b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
 - c) il TAEG;
 - d) l'importo e la causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG;
 - e) le eventuali garanzie richieste;
 - f) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
- Oltre a quanto sopra indicato, i contratti di credito al consumo che abbiano ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
 - a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
 - b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
 - c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.

- Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse condizioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
- Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
 - a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
 - b) la scadenza del contratto è a trenta mesi;
 - c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore di Findomestic.
- Nelle operazioni di credito al consumo, la pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.
- I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono ad un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito, contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
 - a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
 - b) il tasso d'interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
 - c) le modalità di recesso dal contratto.
- Ai contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito si applica la disciplina di cui all'art. 1525 del codice civile (nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e l'acquirente conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive).
- La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spetta unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. La facoltà di adempiere in via anticipata si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo. Il cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cliente mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità od altri oneri. Nel caso in cui, per fatto imputabile alla banca cedente, la surrogazione non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria, il cliente avrà diritto a percepire un'indennità pari all'1% del valore del finanziamento.
- In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione.
- Nei casi di inadempimento del fornitore di beni o servizi, il consumatore, purché abbia effettuato senza esito la costituzione in mora, ha diritto di agire contro Findomestic nei limiti del credito concesso a condizione che vi sia un accordo che attribuisce a Findomestic l'esclusiva per la concessione dei crediti ai clienti del fornitore.

EVENTUALI ALTRI STRUMENTI DI TUTELA DEI CONSUMATORI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO

- Trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. 206/05 relative alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che prevedono che qualora il prezzo di un bene o servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, il contratto di credito si risolve di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto a distanza conformemente a quanto previsto dal suddetto D.lgs.206/05.

PROCEDURE DI RECLAMO

- Ogni Cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Ufficio Tutela Clienti – Via Jacopo da Diacceto, 48 - Firenze, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.
- L'ufficio evade la richiesta entro un termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo stesso.
- Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di Findomestic saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali Findomestic stessa si impegna a provvedere alla sistemazione della vicenda.
- Qualora il Cliente sia un consumatore e sia rimasto a qualsiasi titolo insoddisfatto del ricorso presentato all'ufficio, ha il diritto di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, a disposizione sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
- Resta fermo il diritto per il Cliente di rivolgersi in qualunque momento al Giudice Ordinario: in caso di credito al consumo, unico Foro esclusivamente competente sarà quello del Consumatore, altrimenti sarà competente il Foro di Firenze.